



REGIONE CARABINIERI CAMPANIA

Compagnia di Montella

Aliquota Radiomobile

☎ 0827/61009 - ☎ 0827/61156 - ✉ via Corte S.Pietro- S.S.164

*Ambiente*

*Mese: Marzo*

*Anno: 2010*

A cura del Brig. RICCA Mario - Capo Equipaggio Aliquota Radiomobile

☎ 3313692321

## **LA VIGILANZA AMBIENTALE**



## **VEICOLI FUORI USO**

## OGGETTO :- I veicoli abbandonati

L'articolo 3 comma 1 del D.L. 24.6.2003 nr.209 “ Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, fornisce la seguente definizione di veicolo fuori uso: “ Un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 5.2.1997 nr.22, e successive modifiche”.( ora abolito dal D.Lgs. 52 del 2006 ). L'<< **183. D.Lgs. 52 del 2006 Definizioni.**

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi >> (omissis...).

Esempio:

- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli

Rifiuto pericoloso → **16 01 04 \* veicoli fuori uso**

- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- \*significa che il rifiuto è già stato individuato come “rifiuto pericoloso”.

### VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO

#### Normativa di riferimento in materia di veicoli in stato di abbandono

- D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”
- D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile”
- D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
- Art. 3. Definizioni.
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    - a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- **Articolo 47 del Codice della Strada:**
  - > **categoria M1:**
    - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  - > **categoria N1:**
    - veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t
  - > **Veicoli a tre ruote** (eccetto i tricicli a motore di categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione [qualunque sia il sistema di propulsione] supera i 50 km/h)
- **Art. 5. Raccolta – D. lgs. n. 209/03**
  1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione

Per tutti i veicoli che non rientrano nella definizione data dall'articolo 3 del D. lgs. n. 209/03, trova applicazione l'articolo 231 del D. lgs. n. 152/06

• **D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"**

• **Art. 231 *Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.***

• 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

• 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

Sia il D. lgs. n. 152/06 che il D. lgs. n. 209/03 prevedono che il possesso del certificato di rottamazione libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

Data di rilascio <input style="width: 80%;" type="text"/>	Ore <input style="width: 80%;" type="text"/>	 <b>CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE</b>
<b>Veicolo</b>		
Classe <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 150px;" type="text"/>	Marca <input style="width: 200px;" type="text"/>	
Targa <input style="width: 60px;" type="text"/>	Anno Imm. <input style="width: 60px;" type="text"/>	Modello <input style="width: 200px;" type="text"/>
<b>Stato del veicolo</b>		
Parti Mancanti <input style="width: 350px;" type="text"/>		
<b>Detentore</b>	<input style="width: 300px;" type="text"/> Codice Fiscale <input style="width: 150px;" type="text"/>	
	Data Nascita <input style="width: 60px;" type="text"/>	Luogo di nascita <input style="width: 150px;" type="text"/>
	Comune Residenza <input style="width: 150px;" type="text"/>	Prov. <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Cap <input style="width: 40px;" type="text"/>	Indirizzo <input style="width: 200px;" type="text"/>
	Stato <input style="width: 20px;" type="text"/>	Tipo Documento <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Naz. <input style="width: 20px;" type="text"/>	Numero <input style="width: 60px;" type="text"/>
	Data Ril. <input style="width: 60px;" type="text"/>	Rilasciato da <input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>Proprietario (se diverso dal Detentore)</b>	<input style="width: 300px;" type="text"/> Codice Fiscale <input style="width: 150px;" type="text"/>	
	Data Nascita <input style="width: 60px;" type="text"/>	Luogo di nascita <input style="width: 150px;" type="text"/>
	Comune Residenza <input style="width: 150px;" type="text"/>	Prov. <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Cap <input style="width: 40px;" type="text"/>	Indirizzo <input style="width: 200px;" type="text"/>
	Stato <input style="width: 20px;" type="text"/>	Tipo Documento <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Naz. <input style="width: 20px;" type="text"/>	Numero <input style="width: 60px;" type="text"/>
	Data Ril. <input style="width: 60px;" type="text"/>	Rilasciato da <input style="width: 100px;" type="text"/>
Ai sensi dell'art.5 del d.Lgvo n° 209/2003 e 149/2006, il sottoscritto gestore del centro di raccolta, si impegna:		
<input type="checkbox"/>	Al corretto trattamento del veicolo come disposto dalle normative vigenti Il presente certificato libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità civile, penale, amministrativa connessa alla proprietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo.	
<input type="checkbox"/>	A provvedere alla cancellazione dal PRA	
<b>Note</b>	<input style="width: 550px; height: 30px;" type="text"/>	

FIRMA DETENTORE

FIRMA CENTRO DI RACCOLTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Sanzioni

La distinzione tra le due norme assume importanza anche a livello sanzionatorio.

- **D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.**

- Art. 13. Sanzioni.

- *Chiunque* viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro.

- Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: 1.666,67 Euro – Autorità competente a ricevere il ricorso e ad introitare le sanzioni: Provincia

- **D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Art. 255. Abbandono di rifiuti**

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e **231, commi 1 e 2**, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

- Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: 206,67 euro – Autorità competente a ricevere il ricorso e ad introitare le sanzioni: Provincia

**Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

**2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.**

Riepilogo:

Se un veicolo rientra nella definizione data dall'articolo 3 del D. lgs. n. 209/03 viene annullata la differenza della provenienza del rifiuto. L'articolo 13 infatti apre con la parola “Chiunque”.

Pertanto, a titolo di esempio, il rappresentante legale di una ditta, proprietaria di un' autovettura (veicolo categoria M1) abbandonata sarà sanzionato solamente sul piano amministrativo (sanzione pari ad euro 1666,67)

Mentre il rappresentante legale di una ditta, proprietaria di un autocarro abbandonato di categoria N3, sarà sanzionato penalmente (articolo 256, comma 2- D. lgs. n. 152/06).

<b>D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209</b>	<b>D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>M1 = veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.</i></li><li>• <i>N1 = veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t</i></li><li>• <b>Veicoli a tre ruote (ad esclusione categoria L5:</b> veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h : tricicli a motore c.d. Ape 125 (o con cilindrata superiore)</li></ul>	<p>Rimanenti veicoli. Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veicoli a tre ruote - <b>categoria L5:</b> veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h : tricicli a motore c.d. Ape 125 (o con cilindrata superiore)</li><li>• Motoveicoli</li><li>• Veicoli per trasporto cose di massa superiore a 3,5 t</li><li>• Rimorchi</li><li>• macchine agricole</li><li>• macchine operatrici</li></ul>

## Veicolo in stato di abbandono sul suolo pubblico

### Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

- Un veicolo è classificato fuori uso:

*omissis...*

- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (articolo 3, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 209/2003);

- I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D. lgs. n. 22/97 (articolo 5, comma 14 del D. lgs. 209/2003).

### Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del territorio, e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. (articolo 231, comma 3 – D. lgs. n. 152/06)

### D.M. 22/10/99 n. 460 “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile”

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 460/99 gli organi di Polizia Stradale, (inteso in senso lato, cioè tutti gli organi di Polizia che ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada esercitano funzioni di Polizia Stradale), nel momento che ritrovano su aree pubbliche, o ad uso pubblico, un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da fare presumere lo stato di abbandono, attuano la procedura prevista dal medesimo.

In questo contesto, elemento determinante per attivare la procedura è stabilire se sia presente lo “stato di abbandono”.

Il primo elemento che il decreto in esame indica è la mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione.

La mancanza dei suddetti elementi fa scattare automaticamente l'iter della procedura in quanto si presume che un veicolo privo dei suddetti elementi essenziali per la circolazione assurge automaticamente ad oggetto sostanzialmente abbandonato, legittimando di fatto l'avvio della procedura in esame.

Come abbiamo detto la mancanza della targa consente l'avvio della procedura, ma da sola non trasforma automaticamente il veicolo o il rimorchio in un rifiuto. Invero, l'articolo 1 del decreto ministeriale in esame, chiarisce immediatamente che la mancanza della targa su un veicolo è un elemento per classificare lo stesso “rifiuto”, ma non l'unico. L'altro elemento che può far presumere lo stato di abbandono è costituito dalla mancanza “di parti essenziali per l'uso o la conservazione”.

Un veicolo, ancorché dotato ancora della targa o del contrassegno di identificazione, ma privo di parti essenziali per l'uso dello stesso, può far insorgere nell'organo di vigilanza la presunzione di stato di abbandono.

Non essendoci un elenco delle parti di un veicolo che costituiscono elementi essenziali, in questa sede il potere discrezionale degli organi di polizia stradale è molto ampio. Per potere giustificare il proprio operato, l'operatore dovrà descrivere in modo accurato lo stato in cui si trova il veicolo, attraverso la redazione del verbale di constatazione, evidenziando tutti gli elementi essenziali mancanti e che lo stesso pone alla base della sua valutazione discrezionale.

Tra i beni oggetto di furto il veicolo rappresenta una percentuale abbastanza elevata. In alcuni casi gli autori del reato sottraggono allo stesso molti elementi per poi abbandonare successivamente la stocca.

Per questo motivo, la norma prevede che l'organo procedente deve accertare che non sia "pendente denuncia di furto". Se l'accertamento risulta positivo la procedura si deve interrompere immediatamente, in quanto ci si trova di fronte ad un autoveicolo oggetto di furto; il veicolo, nello stato in cui si trova, deve essere restituito al legittimo proprietario.

Se l'accertamento di cui sopra risulta negativo, si possono aprire due strade:

- a) il veicolo ritrovato contiene elementi che consentono di risalire ancora al proprietario
- b) il veicolo ritrovato non contiene alcun elemento valido per risalire al proprietario

L'organo di polizia provvederà, in entrambi i casi, a conferire provvisoriamente il veicolo abbandonato in un centro di raccolta individuato annualmente dal Prefetto.

a) Nel primo caso, identificato il proprietario occorre notificare allo stesso:

i. il verbale di constatazione dello stato d'uso, rimozione e conferimento del veicolo – **mod. a)**

ii. il verbale di contestazione dell'infrazione degli artt. 231 e 255, comma 1 del D. lgs. n. 152/06 o articolo 13 D. lgs. n. 203/2003 – **mod. b)** e

iii. l'ordinanza di smaltimento di rifiuto ex art. 192 del D. lgs. n. 152/06 – **mod. c)**

Nel caso che trascorrono inutilmente 60 giorni dalla notificazione dei suddetti atti il veicolo verrà considerato "cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile" (acquisto della proprietà a titolo originario). Pertanto il proprietario perde la disponibilità del proprio veicolo e, da quel momento, la Pubblica Amministrazione potrà disporre come ritiene opportuno.

b) Nel secondo caso, non avendo individuato il responsabile dell'abbandono, il verbale di constatazione dello stato d'uso del veicolo dovrà essere affisso per 60 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Trascorsi sessanta giorni dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.

Susseguentemente alla trasformazione giuridica del veicolo in "cosa abbandonata", il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione, da parte degli organi di polizia, di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione.

L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso – **mod. d)**

## **Veicoli in sosta – art. 2 del D.M. n. 460/99**

Gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'articolo 231 del D. lgs. n. 152/06, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto. **mod. e).** Tutto questo ancorché il veicolo si trovi in ottime condizioni e coperto da assicurazione.

Dell'avvenuto ritrovamento e del conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta, l'organo di polizia che procede riferisce al sindaco, il quale provvede alla pubblicazione del ritrovamento e, laddove il proprietario è identificabile, alla notificazione di un invito a ritirare il veicolo entro il termine di cui all'articolo 929 del codice civile, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di mancato recupero del bene.

Trascorso il termine suddetto senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo il gestore del centro di raccolta procede alla rottamazione del mezzo, salvo che il comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

Articolo 928 del codice civile: “**Pubblicazione del ritrovamento**” << Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta >>

Articolo 929 del codice civile “**Acquisto di proprietà della cosa ritrovata**” << Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Omissis...>>

### **Tabella riepilogativa:**

Criteria generali per stabilire “lo stato di abbandono”

- veicolo a motore o rimorchio privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di circolazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto
- veicolo a motore o rimorchio privo di parti essenziali per l’uso o la conservazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto
- veicolo a motore o rimorchio in sosta irregolare su area ad uso pubblico protratta per oltre sessanta giorni per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto

### **Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in stato di abbandono:**

- 1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
- 2) procedere alla rimozione ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada
- 3) redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell’articolo 192 e 255 del D. lgs. n. 152/06 o articolo 13 D. lgs. n. 203/2003 (qualora il responsabile dell’abbandono sia stato individuato)
- 4) notificare gli atti di cui sopra al proprietario (se individuato). Altrimenti pubblicare all’albo pretorio comunale per sessanta giorni il verbale di constatazione dello stato d’uso del veicolo.
- 5) trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione o dalla pubblicazione all’albo pretorio redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell’articolo 923 c.c.
- 6) Trasmettere il verbale del punto precedente al Centro di Raccolta per l’attivazione delle formalità di radiazione e demolizione del veicolo

### **Procedura relativa al rinvenimento di veicoli in sosta irregolare protratta per oltre 60 Giorni**

- 1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
- 2) procedere alla verbalizzazione relativa alla norma violata in materia di soste irregolari
- 3) accertata la sosta irregolare protratta per sessanta giorni, procedere alla rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada
- 4) provvedere alla comunicazione al Sindaco ai sensi dell’art. 927 c.c.
- 5) pubblicare il verbale di rimozione del veicolo all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’articolo 928 c.c.
- 6) invitare il proprietario a ritirare il proprio veicolo con provvedimento a firma del Sindaco
- 7) trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione procedere all’acquisizione della proprietà del veicolo ai sensi dell’articolo 929 c.c.
- 8) trasmettere la comunicazione al Centro di Raccolta per le procedure di demolizione o procedere alla vendita del veicolo.

### **Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel D. lgs. n. 209/03**

<b>IPOTESI SANZIONATORIA</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>DESTINATARIO PROVENTI - AUTORITA' COMPETENTE</b>
<i>“Detentore del suddetto veicolo lo abbandonava in .... (oppure procedeva alla sua demolizione) senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore”</i>	Sanzione edittale da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.666,67	Provincia  Provincia

<i>Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209 – artt. 5 e 13”</i>		
<i>Quale titolare del centro di raccolta ometteva di consegnare il certificato di rottamazione al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209 – artt. 5 e 13</i>	Sanzione edittale da euro 300,00 ad euro 3.000,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 600,00	Provincia  Provincia
<i>Titolare di centro di raccolta procedeva al trattamento del veicolo fuori uso prima della cancellazione dal P.R.A. Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209 – artt. 5, comma 9 e art. 13</i>	Sanzione edittale da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.666,67	Provincia  Provincia
<i>Quale titolare di centro di raccolta (o concessionario, o gestore della casa costruttrice o dell'automercato) ometteva di annotare sull'apposito registro di carico e scarico gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso al competente P.R.A. Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209 – artt. 5, comma 10 e art. 13</i>	Sanzione edittale da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.666,67	Provincia  Provincia

### **Principali sanzioni in materia di veicoli abbandonati contenute nel D. lgs. n. 152/06**

<b>IPOTESI SANZIONATORIA</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>DESTINATARIO PROVENTI - AUTORITA' COMPETENTE</b>
<i>“Detentore del suddetto veicolo lo abbandonava in .... (oppure procedeva alla sua demolizione) senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore” Decreto Legislativo 3 /04/2006 n. 152 – artt. 231, commi 1 e 2 e 255, comma 1</i>	Sanzione edittale da euro 105,00 ad euro 620,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 206,67	Provincia  Provincia  ----- N.B. Se il responsabile dell'abbandono è titolare di ente o imprese sanzione penale ex articolo 256, comma 2
<i>Quale titolare di un centro di raccolta (o il concessionario o il titolare della succursale) non comunicava entro 90 gg. dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo (o non consegnava il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA) Decreto Legislativo 3 /04/2006 n.152 – artt. 231, comma 5 e 255, comma 2</i>	Sanzione edittale da euro 260,00 ad euro 1.550,00 Pagamento in misura ridotta pari ad euro 516,66	Provincia  Provincia

### **Modulistica (Veicoli in stato di abbandono)**

### **Verbale di rimozione veicolo abbandonato (Fac-simile)**



LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA

Compagnia di Montella

Aliquota Radiomobile

☎ 0827/609550 - ☎ 0827/609500 - ✉ via Corte S.Pietro- S.S.164

✉ cpav314600nrm@carabinieri.it



Mod. a)

OGGETTO: VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO IN STATO DI ABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre 1999, n° 460)

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

i sottoscritti:

appartenenti al Comando in intestazione, danno atto che si è provveduto a rimuovere, il seguente veicolo a motore/rimorchio rinvenuto, su area  pubblica  privata ma soggetta ad uso pubblico, in condizioni tali da ritenersi abbandonato, come sotto meglio specificato:

VEICOLO

Categoria: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ modello: \_\_\_\_\_
Targa/Contrassegno identif.: \_\_\_\_\_ Telaio: \_\_\_\_\_ colore: \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
(ditta/ragione sociale)
Nato a: \_\_\_\_\_ ( ) il : \_\_\_\_\_
Residente a: \_\_\_\_\_ ( ) in: \_\_\_\_\_
(sede)
Telefono: \_\_\_\_\_

Il proprietario del veicolo / l'intestatario della carta di circolazione non è identificabile.

STATO D'USO E DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO :

Veicolo aperto  Veicolo chiuso

PARTI MANCANTI:

Targa di immatricolazione  ant.  post.  Contrassegno identificazione

Parti essenziali per l'uso o la conservazione mancanti: \_\_\_\_\_

Contrassegno Ass.vo \_\_\_\_\_ scad. \_\_\_\_\_

Documenti di circolazione rinvenuti \_\_\_\_\_

Da accertamenti effettuati nello schedario S.D.I., il veicolo non risulta provento di furto.

Il veicolo/rimorchio è stato rimosso perché:

Si trovava in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (privo di targa/contrassegno ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione). Ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.M. 460/99, trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.-----

In sosta irregolare per oltre 60 giorni continuativi. Il veicolo potrà essere restituito, entro un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'invito a ritirare il veicolo e previo pagamento delle spese dovute. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 928 e 929 c.c., senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, si procederà a cura del centro di raccolta alla radiazione dal P.R.A. ed alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso, non ne disponga la vendita.-----

Il veicolo è stato rimosso con carro attrezzi della ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

e conferito direttamente al centro di raccolta \_\_\_\_\_

NOTE:

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

L'ADDETTO AL RITIRO

I VERBALIZZANTI

P. IL CENTRO RACCOLTA

Verbale di accertamento e contestazione infrazione articoli 5 e 13 , comma 1 del D. lgs.  
n. 209/03 o 231 e 255 del D. lgs. n. 152/06 (Fac-simile)  
Mod. b)

	<p>LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA Compagnia di Montella Aliquota Radiomobile ☎ 0827/609550 - ☎ 0827/609500 - ✉ via Corte S.Pietro- S.S.164 ✉ cpav314600nrm@carabinieri.it</p>	
---	---	---

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

L'anno \_\_\_\_ addi \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

I sottoscritti: \_\_\_\_\_

Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che hanno accertato che il Sig. \_\_\_\_\_

quale soggetto proprietario del veicolo marca \_\_\_\_\_ Targato \_\_\_\_\_ in evidente stato di abbandono così come si evince dall'allegato verbale di constatazione dello stato d'uso del veicolo, ha violato le disposizioni di cui agli articoli

5 e 13 comma 1 del D. lgs. 24 giugno 2003 n. 209;-----

231 e 255 del D. lgs. n. 152/06;-----

poiché abbandonava il suddetto mezzo in: \_\_\_\_\_

Il trasgressore ha dichiarato: \_\_\_\_\_

**Pagamento in misura ridotta.**

A norma dell'articolo 16 della legge 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a:

€ 1666,67 pari alla terza parte del massimo (minimo euro 1000 – massimo euro 5000);-----

€ 206,67 pari al doppio del minimo (da euro 105,00 ad euro 620,00).-----

Il pagamento può essere eseguito presso: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81, entro trenta giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione del presente verbale, il trasgressore può rivolgere ricorso al Presidente della Provincia di \_\_\_\_\_, al quale può far pervenire scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentito dalla stessa autorità.-----

Qualora entro i termini indicati non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale verrà trasmesso al Presidente della Provincia di \_\_\_\_\_ ai fini dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.-----

Una copia del presente verbale viene consegnata al trasgressore e una copia viene trasmessa all'ufficio Verbali per gli adempimenti successivi all'accertamento (ordinanza del dirigente per la rimozione dei rifiuti).-----

Il presente verbale costituisce comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emanazione dell'ordinanza ex art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/06; responsabile del procedimento è \_\_\_\_\_

Fatto, letto e sottoscritto.-----

Il responsabile

L'obbligato in solido

I Verbalizzanti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

COMUNE DI .....  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
Prot.  
N. registro ordinanze /0..

**ORDINANZA**

Per la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali  
Articolo 192 D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152

**IL SINDACO**

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che, in seguito a sopralluogo effettuato il ..... è stata accertata violazione all'articolo 192 del D. lgs. n. 152/06 in quanto il Sig. .... nato a ..... il ..... e residente a ....., in qualità di proprietario del veicolo marca .... Targato ..... in evidente stato di abbandono in quanto, oltre alle targhe anteriori e posteriori, il mezzo risultava privo delle seguenti parti essenziali (descrivere le parti mancanti) lo abbandonava in via yyy lungo il torrente denominato xxx .

Ritenuto doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi , per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

Visto il D. lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza dei Dirigenti;

**ORDINA**

Al sig. ...., sopra meglio generalizzato, quale proprietario del suddetto rifiuto abbandonato di provvedere a sue spese e cura, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, allo smaltimento presso un centro di raccolta autorizzato

Al medesimo si prescrive altresì di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

**AVVERTE**

Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 255 comma 3 del D.lgs. n. 152/06.

Il presente atto è notificato al suddetto soggetto dai messi comunali.

La Polizia Municipale è incaricata di controllare l'esecuzione del presente atto.

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è .....

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale \_\_\_\_\_ entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Data \_\_\_\_\_

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

	<p style="text-align: center;"><b>LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA</b>                  Compagnia di Montella                  Aliquota Radiomobile                  ☎ 0827/609550 - ☎ 0827/609500 - ✉ via Corte S.Pietro- S.S.164                  ✉ cpav314600nrm@carabinieri.it</p>	
---	--	---

**Spett. le .....**  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**OGGETTO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLO IN APPARENTE STATO DI ABBANDONO.**  
 Comunicazione ex art. 1 comma 3 del D.M. 22.10.1999 n° 460

Ai fini della presentazione dell'istanza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo:

<b>Categoria:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Modello:</b>
<b>Targa:</b>	<b>Telaio:</b>	<b>Colore:</b>

Rinvenuto in condizioni di prolungato abbandono in area pubblica sita a ..... (..), in \_\_\_\_\_

**Considerato che:**

- Con Verbale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva alla constatazione dello stato d'uso e di conservazione di cui all'art. 1, del D.M. n° 460 del 22.10.1999;
  - Con Verbale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva alla rimozione dello stesso e al conferimento provvisorio al Centro di Raccolta " xxxxxx";
  - Il veicolo è da considerarsi rifiuto speciale ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n° 152/06 ;
  - Che tale veicolo era
  - provvisto  sprovvisto della targa anteriore e posteriore,
  - a bordo del veicolo si ritrovava:
  - la Carta di Circolazione  il Certificato di Proprietà  il Foglio Complementare;
  - Che risulta essere trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica prevista dall'art 1, comma 2, del D.M. n° 460 del 22/10/1999, senza che il veicolo fosse reclamato dagli aventi diritto;
  - Che il veicolo sopra indicato, per espressa previsione della norma citata, è da considerarsi cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile;
  - Che nei riguardi del veicolo non risulta pendente denuncia di furto;
- Si trasmette la presente invitando la S.V., quale responsabile del Centro di Raccolta, alla successiva presentazione al P.R.A., della richiesta di cancellazione del veicolo di cui sopra ai fini della demolizione e recupero dei materiali, osservando le disposizioni di cui all'art. 103 del D. lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuovo Codice della Strada.

**IL COMANDANTE**

**Esempio di lettera-comunicazione ritrovamento veicolo in divieto di sosta da notificare al proprietario del veicolo. Mod. e)**

	<p>LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA Compagnia di Montella Aliquota Radiomobile ☎ 0827/609550 - ☎ 0827/609500 - ✉ via Corte S.Pietro- S.S.164 ✉ cpav314600nrm@carabinieri.it</p>	
---	---	---

N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di prot.llo

Montella, li \_\_\_\_\_

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 22.10.99 n. 460.

AL SIG. \_\_\_\_\_

=====

Premesso che:

- a. in data \_\_\_\_\_ personale di questo Comando ha effettuato il verbale n. ... dal quale risulta che dal giorno ... al giorno ..... (e quindi per un periodo superiore a 60 giorni) il veicolo marca ..... targato ..... si trovava in divieto di sosta in via ..... al civico n.....;
- b. allo scadere del 60° giorno dell'accertamento del divieto di sosta personale di questo Comando ha provveduto a rimuovere il veicolo di sua proprietà e a depositarlo per una "temporanea custodia" presso il centro di raccolta autorizzato sito in via ..... di questa città;
- c. contestualmente all'operazione di rimozione del veicolo il verbale relativo è stato affisso all'albo pretorio ai sensi dell'articolo 928 del codice civile;

Tutto ciò premesso:

**SI INVITA**

La S.V. a provvedere a ritirare il veicolo, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, entro il termine previsto dall'articolo 929 del codice civile (un anno)

Trascorso inutilmente il suddetto termine la S.V. perderà la proprietà del veicolo.

IL COMANDANTE

**GIURISPRUDENZA:**

**Inquinamento - Rifiuti – Raccolta di veicoli fuori uso - Autorizzazione - Mancanza - Reato - Successione normativa**  
L'attività di raccolta di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, già prevista come reato dall'art. 51, comma primo, lett. a) D.L.vo n. 22 del 1997, è nuovamente considerata tale dall'art. 256, comma primo, D.L.vo n. 52 del 2006. **(Cass. Pen. Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41835) [RIV-0904P301]**

**Inquinamento - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Veicoli abbandonati dai proprietari su suolo pubblico - Reato di cui all'art. 51, comma 2, D.L.vo n. 22/1997 - Configurabilità**  
In tema di rifiuti devono considerarsi tali i veicoli da tempo abbandonati dai proprietari sul territorio pubblico, sicché il prelievo e il successivo deposito degli stessi in maniera incontrollata sul territorio comunale integra il reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.L.vo n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo D.L.vo n. 152 del 2006. (In motivazione la Corte ha precisato che l'acquisizione della connotazione di rifiuto non è subordinata al perfezionamento della procedura prevista, per il ritrovamento di cose, dagli artt. 927 ss, c.c. **(Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38409) [RIV-0904P301]**

Buon Lavoro a Tutti e se avete bisogno, chiamatemi.



*Il Capo Equipaggio*  
*Brig. Mario RICCA*

